



CITTÀ DI POTENZA

Prov. n. 77/2021 - REGISTRO PROVVEDIMENTI SINDACALI

PROROGA ORDINANZA N.61/2021: PRESCRIZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALCOLICI E PER IL CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE IN CITTÀ .

IL SINDACO

PREMESSO che, a seguito dell'attenuazione delle misure restrittive adottate per contenere la diffusione del virus COVID-19, si registra un notevole afflusso di giovani nel Centro Storico e nei parchi cittadini;

PRESO ATTO che, in concomitanza con la massiva presenza di giovani, nel centro storico e nei parchi della città si sono registrati ripetuti episodi di degrado e di violazione delle regole di civile convivenza, di rispetto dell'ambiente e del contesto urbano e di turbamento della quiete pubblica, causati dall'eccessivo e smodato consumo di bevande alcoliche;

CONSIDERATO che alle descritte violazioni potrebbero aggiungersi, proprio per effetto dello stato di alterazione determinato dall'eccessivo uso di bevande alcoliche, ulteriori comportamenti illegittimi, la cui pericolosità potrebbe essere amplificata dalla presenza di contenitori in vetro, abbandonati in strada a seguito del consumo di bevande, potenzialmente utilizzabili quali strumenti atti a mettere in pericolo l'incolumità fisica delle persone e a violare l'ordine pubblico;

CONSIDERATO che gli stessi incresciosi episodi, generati dall'abuso di bevande alcoliche, potrebbero manifestarsi in altre aree della città e, in particolare, nei parchi cittadini;

RITENUTO, pertanto, opportuno prorogare l'Ordinanza sindacale n. 61/2021 avente ad oggetto *"Prescrizioni per la somministrazione e vendita di alcolici e per il consumo di alimenti e bevande in città"*;

RITENUTO pertanto, a tutela della sicurezza urbana, della pubblica incolumità e dell'ordine pubblico, prevedere che, in deroga alla normativa vigente ed in via straordinaria e temporanea, siano vietati:

1. la vendita e la somministrazione in tutta la città di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 01:00 e fino alle ore 6:00 di ogni giorno, eccezion fatta per il consumo al tavolo in ristoranti, trattorie, pizzerie e pub e per il servizio di vendita a domicilio;

2. la diffusione all'aperto di musica da parte dei pubblici esercizi cittadini, dalle ore 24:00 e fino alle ore 6:00 di ogni giorno;
3. nelle sole aree del Centro Storico e dei parchi cittadini, la vendita, la somministrazione e il consumo in loco di alimenti e di bevande anche portati al seguito, queste ultime alcoliche e non, contenute in bottiglie di vetro, eccezion fatta per il servizio di vendita a domicilio e per il consumo al bancone e ai tavoli dei pubblici esercizi di somministrazione e degli esercizi di commercio al dettaglio negli spazi a tal fine autorizzati;
4. il bivacco, gli schiamazzi e il consumo di alcolici, anche portati al seguito, nei vicoli, gradinate, piazze e strade del Centro Storico;

RICHIAMATO per gli esercizi di commercio al dettaglio di vicinato, ivi compresi i laboratori artigianali abilitati alla vendita di alcolici e gli esercizi con distributori automatici, nonché per gli esercenti il commercio su area pubblica, il rispetto della normativa vigente in materia, che dispone il divieto di vendita di alcolici dalle ore 24:00 alle ore 6:00 di ogni giorno;

VALUTATA l'opportunità di disporre che i divieti di cui sopra debbano trovare applicazione dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e sino al 31 dicembre 2021;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco, ed in particolare il comma 5 che disciplina l'adozione da parte del primo cittadino, quale rappresentante della comunità locale, di ordinanze contingibili ed urgenti *"in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"*.

ORDINA

che dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e sino al 31 dicembre 2021

- **è vietata** la vendita e la somministrazione in tutta la città di **bevande alcoliche** di qualsiasi gradazione **dalle ore 01:00 e fino alle ore 6:00** di ogni giorno, eccezion fatta per il consumo al tavolo in ristoranti, trattorie, pizzerie e pub e per il servizio di vendita a domicilio;
- **è vietata** la diffusione all'aperto di **musica** da parte dei pubblici esercizi cittadini, **dalle ore 24:00 e fino alle ore 6:00** di ogni giorno;
- **sono vietati**, nelle sole aree del **Centro Storico** e dei **parchi cittadini**, la vendita, la somministrazione e il consumo in loco di **alimenti e bevande** anche portati al seguito, queste ultime alcoliche e non, contenute **in bottiglie di vetro**, eccezion fatta per il servizio di vendita a domicilio e per il consumo al bancone e ai tavoli dei pubblici esercizi di somministrazione e degli esercizi di commercio al dettaglio negli spazi a tal fine autorizzati;

- **sono vietati il bivacco, gli schiamazzi e il consumo di alcolici**, anche portati al seguito, nei vicoli, gradinate, piazze e strade del **Centro Storico**

RICHIAMA

gli esercizi di commercio al dettaglio di vicinato, ivi compresi i laboratori artigianali abilitati alla vendita di alcolici e gli esercizi con distributori automatici, nonché gli esercenti il commercio su area pubblica, al rispetto della normativa vigente in materia, che dispone il divieto di vendita di alcolici dalle ore 24:00 alle ore 6:00 di ogni giorno;

STABILISCE

che è fatto salvo il potere sindacale di adottare provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia trasmessa al Prefetto di Potenza, ai sensi dell'art. 54 bis, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, affinché per la relativa osservanza sia fornita la necessaria assistenza della forza pubblica;
- sia trasmessa alla Questura di Potenza, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando della Polizia Locale di Potenza, per la sorveglianza e per l'esecuzione della medesima, nonché per ogni altro aspetto di specifica competenza;
- venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Potenza, nonché sul sito istituzionale dell'Ente e che della stessa venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione: radio, televisione e stampa locale.

AVVERTE

che il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

che in caso di inosservanza a quanto ordinato si procederà nei confronti degli inadempienti ai sensi dell'art. 650 del codice penale con denuncia all'Autorità Giudiziaria competente a norma di legge;

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo per la Basilicata ovvero, in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla medesima data di pubblicazione.

Potenza, 01 ottobre 2021

IL SINDACO
Mario Guarente